

Direzione Legislazione Opere Pubbliche

**Principali novità normative
e giurisprudenziali**

Dal 14 al 17 aprile 2025

Provvedimenti e Atti Normativi

Donazioni di beni e servizi alle Pubbliche Amministrazioni: l'ANAC chiarisce gli obblighi di trasparenza e prevenzione dei rischi corruttivi

Anche le donazioni di beni o prestazioni effettuate da soggetti privati alle Pubbliche Amministrazioni devono essere considerate come attività potenzialmente a rischio corruttivo. A precisarlo è l'ANAC, che ricorda come tali operazioni — previste dall'art. 8, comma 3, del D.Lgs. n. 36/2023 (Codice dei Contratti Pubblici) — rientrino a pieno titolo nell'area di rischio "Contratti pubblici" individuata dalla Legge 190/2012.

Conseguentemente, le amministrazioni devono programmare misure di prevenzione nella sottosezione "Anticorruzione e trasparenza" del PIAO (Piano Integrato di Attività e Organizzazione) oppure nel Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione (PTPCT), al fine di garantire imparzialità e trasparenza in tutte le procedure legate alla selezione, accettazione e gestione delle donazioni.

Secondo l'Autorità, l'amministrazione può valutare l'adozione delle seguenti misure:

- **Un regolamento interno** che disciplini in modo chiaro gli aspetti attuativi dell'acquisizione di beni o prestazioni a titolo gratuito, come:
 - i requisiti di ammissibilità delle donazioni;
 - eventuali profili di conflitto d'interesse;
 - relative misure di prevenzione.

Il regolamento dovrà essere pubblicato nella sezione "Amministrazione Trasparente" → "Atti generali".

- **La sottoscrizione di atti convenzionali** con i soggetti donanti, ispirati ai principi di trasparenza e parità di trattamento.
- **L'elaborazione di un prospetto riepilogativo** delle liberalità ricevute, da pubblicare su base semestrale o annuale nella sottosezione "Altri contenuti" → "Dati ulteriori" del sito istituzionale, assicurando l'anonimizzazione dei dati personali eventualmente presenti.
- **La pubblicazione di avvisi o inviti pubblici** tramite i quali l'amministrazione manifesti l'intenzione di acquisire beni o prestazioni da soggetti privati ai sensi dell'art. 8, comma 3, del Codice dei Contratti.

Per maggiori dettagli, si rimanda alla consultazione delle specifiche **FAQ** pubblicate da ANAC ([clicca qui](#)).

La news integrale è disponibile anche sul Portale ANCE ([clicca qui](#)).

*** **

Contributo ANAC 2025: Pubblicata in Gazzetta la delibera dell'ANAC con importi, modalità di versamento e sanzioni

È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale, n. 85 dell'11 aprile 2025, la Delibera ANAC n. 598 del 30 dicembre 2024, che stabilisce le regole per la contribuzione obbligatoria a suo favore per l'anno 2025, in attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67 della legge 266/2005.

La delibera è entrata in vigore il **1° gennaio 2025** e riguarda stazioni appaltanti, operatori economici e organismi di attestazione coinvolti in procedure di affidamento di contratti pubblici.

Soggetti obbligati al versamento

Sono tenuti alla contribuzione:

- Le **stazioni appaltanti** (art. 1, lett. a del D.Lgs. 36/2023);
- Gli **operatori economici** che partecipano alle gare;
- Le **società organismo di attestazione (SOA)**.

Soggetti esentati:

- Le procedure relative alla **ricostruzione post-sisma 2016–2017** (già previste dalle delibere ANAC n. 359/2017 e n. 1078/2018);
- Gli affidamenti disciplinati dal **DM Esteri n. 192/2017** per contratti all'estero.

Importi della contribuzione

I contributi variano in base al valore stimato dell'appalto:

Fascia appalto/concessione	Stazioni Appaltanti	Operatori Economici
Inferiore a € 40.000	Esente	Esente
€ 40.000 – € 150.000	€ 35,00	Esente
€ 150.000 – € 300.000	€ 250,00	€ 18,00
€ 300.000 – € 500.000	€ 330,00	€ 30,00
€ 500.000 – € 800.000	€ 410,00	€ 77,00
€ 800.000 – € 1.000.000	€ 500,00	€ 90,00
€ 1.000.000 – € 5.000.000	€ 660,00	€ 165,00
€ 5.000.000 – € 20.000.000	€ 880,00	€ 220,00
Oltre € 20.000.000	€ 1.100,00	€ 280,00

Le **SOA** devono versare il **2% dei ricavi** risultanti dall'ultimo bilancio approvato.

Modalità di versamento

I pagamenti vanno effettuati esclusivamente tramite il **portale dei pagamenti ANAC** con l'utilizzo della piattaforma **pagoPA**.

- Le stazioni appaltanti ricevono un **avviso di pagamento** aggregato per le procedure pubblicate nel periodo di riferimento.
- Gli operatori economici devono **dimostrare il pagamento** già al momento della presentazione dell'offerta: la mancata prova comporta **l'esclusione dalla gara**.
- Le SOA devono versare la quota **entro 90 giorni dall'approvazione del bilancio**, con possibilità di rateizzazione.

Sanzioni per mancato pagamento

Il mancato pagamento comporta:

- **Riscossione coattiva tramite ruolo** delle somme dovute, con applicazione di **interessi legali e maggiorazioni**.
- **Esclusione automatica** dalle gare per gli operatori economici che non dimostrano l'avvenuto versamento all'atto dell'offerta.
- Per i casi di **lodo arbitrale**, le parti devono versare all'ANAC l'**1% del valore della controversia** entro 15 giorni dalla pronuncia: in caso contrario, scatta la riscossione coattiva.

Rimborso per versamenti indebiti

È possibile richiedere il **rimborso** tramite il portale ANAC per:

- Contributi versati erroneamente;
- Importi eccedenti il dovuto.

Occorre allegare la documentazione richiesta secondo le indicazioni disponibili sul sito istituzionale dell'ANAC.

Entrata in vigore

La delibera è stata pubblicata sulla **Gazzetta Ufficiale** ed è **effettiva dal 1° gennaio 2025**.

La news integrale è disponibile anche sul Portale ANCE ([clicca qui](#)).

*** **

Qualificazione stazioni appaltanti, nuovo regolamento su accertamento requisiti e sanzioni

Con la delibera n. 126 dell'11 marzo 2025, l'ANAC ha approvato il nuovo regolamento sull'esercizio dei poteri di verifica e sanzioni in materia di qualificazione delle stazioni appaltanti, alla luce delle novità introdotte dal d.lgs. 209/2024.

Il testo definisce le modalità con cui l'Autorità può accertare il possesso dei requisiti dichiarati, prevedendo in caso di irregolarità misure come la revoca o la riduzione della qualificazione. Stabilite anche le sanzioni per violazioni gravi: pecuniarie (da 500 a 1 milione di euro) e accessorie (come la sospensione della qualificazione).

Vengono inoltre individuate le fattispecie sanzionabili, i criteri per la quantificazione delle sanzioni e le modalità di accertamento, inclusi controlli a campione e segnalazioni.

Il regolamento entrerà in vigore il 15° giorno successivo alla pubblicazione sul sito dell'Autorità, avvenuta l'11 aprile 2025, e abroga alcune disposizioni del precedente testo del 2023.

Per maggiori informazioni, si rimanda al testo della delibera ([clicca qui](#)).

*** **

Parere MIT 3 aprile 2025, n. 3343

Con il parere n. 3343/2025, il MIT ha fornito chiarimenti sull'interpretazione dell'art. 117, comma 10, del D.lgs. 36/2023 in materia di coperture assicurative per l'esecuzione dei contratti pubblici.

In particolare, è stato richiesto se, in caso di contratto con importo pari a 50.000 euro, la polizza assicurativa dovesse prevedere la copertura per danni alla stazione appaltante per l'intero importo contrattuale, e se la responsabilità civile verso terzi (RCT) dovesse avere un massimale pari al 5% della somma assicurata o rispettare comunque i limiti minimi e massimi previsti (da 500.000 a 5.000.000 euro). È stato inoltre chiesto se fosse necessario presentare un'unica polizza o se fosse ammissibile la combinazione di più coperture.

La risposta del MIT evidenzia che, in base al dettato normativo, la polizza assicurativa deve coprire i danni alla stazione appaltante per un importo pari a quello del contratto, e deve altresì includere una copertura per la responsabilità civile verso terzi, con un massimale non inferiore a 500.000 euro e non superiore a 5.000.000 euro, indipendentemente dall'importo contrattuale. La norma, secondo l'interpretazione ministeriale, presuppone la presentazione di un'unica polizza integrata, già ampiamente disponibile sul mercato assicurativo. Tuttavia, alla luce del principio della fiducia di cui all'art. 2, comma 1, del Codice dei Contratti, è ammessa anche la presentazione di più polizze, purché nel complesso rispettino i requisiti richiesti e siano compatibili con gli schemi ministeriali.

Per maggiori informazioni, si rimanda al testo del Parere ([clicca qui](#)).

*** **

Focus Giurisprudenza

Consiglio di Stato, Sez. V, 14/04/2025, n. 3191

Con la sentenza n. 3191 del 14 aprile 2025, il Consiglio di Stato è intervenuto in tema di requisiti di partecipazione alle gare pubbliche, avvalimento operativo e subappalto qualificatorio.

La vicenda trae origine da una procedura negoziata per l'affidamento di un appalto integrato relativo alla progettazione esecutiva e realizzazione di lavori stradali. L'impresa seconda classificata ha impugnato l'aggiudicazione lamentando l'assenza, in capo all'aggiudicataria, dei requisiti di idoneità professionale e la nullità del contratto di avvalimento stipulato per integrare i requisiti richiesti.

In primo grado il Tar Campania ha respinto il ricorso, ritenendo infondate le censure formulate, sia in relazione alla presunta nullità del contratto di avvalimento, sia riguardo alla mancanza dei requisiti professionali richiesti dal bando di gara.

Il Consiglio di Stato ha confermato integralmente la decisione di primo grado, precisando che:

- la valutazione della stazione appaltante sull'idoneità morale e professionale dell'operatore economico può risultare implicita, salvo casi di particolare gravità;
- il requisito di iscrizione alla Camera di Commercio deve essere valutato in termini di coerenza complessiva con l'oggetto dell'appalto e non richiede una perfetta corrispondenza tra le attività dichiarate e tutte le singole prestazioni richieste;
- il contratto di avvalimento operativo è valido anche se non contiene una dettagliata quantificazione dei mezzi e del personale, purché risulti l'impegno a mettere a disposizione l'intera organizzazione aziendale necessaria per l'esecuzione dei lavori;
- è legittimo il ricorso al subappalto qualificatorio per le lavorazioni scorporabili, anche ai fini della dimostrazione dei requisiti di partecipazione.

Per una lettura integrale della sentenza, [clicca qui](#).

*** **